

IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATO

Rilevato che l'art. 155 quater disp. Att. C.p.c. così dispone: "Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute";

Ritenuto che l'espressione "Quando le strutture tecnologiche...non sono funzionanti", attesa la sua generica formulazione, deve essere interpretata estensivamente in modo da ricomprendervi tutti i casi di non funzionamento delle strutture tecnologiche derivante non solo da motivi tecnici ma anche da motivi giuridici, ivi compresa l'omessa emanazione dei decreti di attuazione;

P.Q.M.

Autorizza *le p.p.f.* ad ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute con le modalità ed entro i limiti di cui agli artt. 492bis cp.c. e 155 quater e quinquies disp. Att. Cp.c..

Avellino, . 06 GIU. 2015

IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATO



IL PRESIDENTE DI SEZIONE  
(dot. G. A. Marena)

